S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Responsabilità del Comune
	CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
3	Organizzazione dei servizi cimiteriali
4	Obblighi del custode del cimitero
	CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI
5	Disciplina del trasporto dei cadaveri
6	Caso di morte in luoghi pubblici
7	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
8	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
9	Funerali civili
	CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI
10	Ricevimento dei cadaveri
11	Obblighi del gestore
12	Sepoltura nei giorni festivi
13	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
14	Divieti di ingresso nei cimiteri
15	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri
16	Riti religiosi all'interno dei cimiteri
17	Sale del commiato
	CAPO V - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI
18	Inumazioni e tumulazioni - Normativa
19	Onerosità del servizio
20	Inumazioni e tumulazioni - Termini
21	Epigrafi
22	Introduzione di cassette con resti mortali in Loculi/tombe occupate da feretri
23	Cremazioni
24	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
25	Feretri per la cremazione
26	Cremazione per insufficienza di sepolture
27	Crematori
28	Costruzione e gestione dei crematori
29	Destinazione delle ceneri
30	Dispersione delle ceneri
31	Affidamento dell'urna per la conservazione
32	Caratteristiche dell'urna
	CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
33	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
34	Norme comuni
35	Esumazioni ordinarie
36	Esumazioni straordinarie
37	Verbale delle operazioni
38	Rifiuti attività cimiteriali
39	Estumulazioni ordinarie
40	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
41	Traslazioni

Art.	DESCRIZIONE
	CAPO VII – SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI
42	Sepolture private
43	Salme destinate alla tumulazione
44	Tasse di concessione
45	Spese di manutenzione
46	Concessione tombe di famiglia
47	Spese di manutenzione
48	Tumulazioni temporanee
49	Area cimiteriale
50	Retrocessione loculi/tombe di famiglia e quote di rimborso
51	Concessioni
52	Forma della concessione
53	Criteri di scelta delle concessioni
	CAPO VIII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
54	Lavori privati nei cimiteri
55	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
56	Materiali di scavo
57	Sospensione dei lavori
58	Opere private - Vigilanza – Controllo tecnico amministrativo
	CAPO IX - SEPOLTURE
59	Cappelle private
60	Tumulazione fuori dal cimitero
	CAPO X - ANIMALI D'AFFEZIONE
61	Aree di sepoltura per animali d'affezione
62	Sepoltura degli animali d'affezione
	CAPO XI – ILLUMINAZIONE VOTIVA
63	
64	Illuminazione elettrica votiva
65	Richiesta del servizio
66	Durata dell'abbonamento
67	Tariffe
68	Modalità di versamento
69	Inadempienze
70	Esecuzione dell'impianto
71	Modifiche dell'impianto
72	Doveri dell'Utente
73	Cause di forza maggiore Reclami e segnalazioni
	CAPO XII - NORME FINALI
74	
75	Tutela dei dati personali
76	Leggi ed atti regolamentari
77	Abrogazione di precedenti disposizioni
78	Pubblicità del regolamento
79	Vigilanza - Sanzioni Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune ad integrazione delle norme di cui:

a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, recante: «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali»;

f) alla circolare regionale 9 febbraio 2004, n. 7, recante: «Prime indicazioni operative per l’attuazione della L.R. n. 22/2003»;

g) al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, in materia di attività funebri e cimiteriali;

Art. 2 - Responsabilità del comune.

1. Il comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 4 - Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

2. L’esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.
Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all’archivio comunale, l’altro è conservato dal custode .

3. Il custode provvede a ritirare e a conservare il permesso di seppellimento per ogni singolo cadavere, resti o ceneri ricevuti nel cimitero.

4. Il custode ha l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme regolamentari verbalizzando immediatamente le infrazioni riscontrate, dandone immediatamente comunicazione al responsabile del servizio cimiteriale. Assume altresì tutte le iniziative necessarie per rimuovere prontamente qualsiasi elemento di turbativa al corretto funzionamento del servizio.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 5 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali.
2. Per il rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 22 del 18 novembre 2003, per il trasporto della salma dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito d'osservazione o sala del commiato, anche se sito in altro comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Art. 6 - Caso di morte in luoghi pubblici.

1. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'A.S.L. abbia certificato l'antigenicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
2. Per il periodo di osservazione le salme, a richiesta dei congiunti, possono essere riposte anche presso sale del commiato.

Art. 7 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio cimiteriale o suo incaricato, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. L'addetto al trasporto di impresa incaricata è il responsabile della verifica del feretro, in quanto incaricato di "Pubblico Servizio".

Art. 8 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica da parte del medico incaricato dall'A.S.L.
3. La denuncia o certificazione delle cause di morte è di competenza del medico curante, del suo sostituto, ovvero, nei giorni festivi, del medico di continuità assistenziale.

Art. 9 - Funerali civili.

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, è assicurata la concessione degli spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, da concordare con i richiedenti e nel rispetto della volontà del defunto.

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10 - Ricevimento dei cadaveri.

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 396 del 03.11.2000 .

2. Come previsto dall'art. 3, del regolamento regionale del 9 novembre 2004, n. 6, nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi e le ceneri di cui all'art. 9 della legge regionale n. 22, del 18 novembre 2003, nonché:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;
b) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza (solo terra comune o colombaro);
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e/o morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso, desunto dall'atto di concessione;
d) i resti mortali delle persone sopraelencati;
e) i cadaveri delle persone non residenti ma che l'abbiano avuta in precedenza e l'abbiano cambiata per ricovero in Casa di Riposo o Residenza Sanitaria Assistita;
f) i cadaveri di persone non residenti, ma aventi residenti in questo Comune parenti di 1° grado (assegnazione del solo colombaro)
g) i cadaveri di persone non residente ma che hanno avuto precedentemente la residente in questo Comune per almeno 15 anni (assegnazione del solo colombaro)
h) i cadaveri di persone non residenti ma che hanno avuto precedentemente la residenza per meno di 15 anni, ma che abbiano tumulate cadaveri di parenti di 1° grado all'interno dei cimiteri comunali (assegnazione del solo colombaro)
i) i resti mortali di qualsiasi congiunto di residenti nel nostro Comune:

2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera c) e) f) g) h), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 11 - Obblighi del gestore.

1. Il comune in forma singola o associata, cura di norma direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero.

2. Come previsto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 22, del 18 novembre 2003, la gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidati a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento regionale n. 6, del 9 novembre 2004, il gestore del cimitero deve acquisire e conservare le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento di ogni cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ossa ricevuti, nonché procedere all'iscrizione cronologica degli stessi in apposito registro, anche di natura informatica.

Art. 12 - Sepoltura nei giorni festivi.

1. Nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

2. Per gravi e comprovati motivi documentati, su istanza dei familiari, il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare la sepoltura.

3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

4. Non si ricevono in custodia nella camera mortuaria feretri nei giorni di chiusura totale del cimitero.

Art. 13 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri locali sono stabiliti con apposita delibera della Giunta Comunale.

Art. 14 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
b) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 50,00 euro.

Art. 15 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
b) introdurre armi, cani o altri animali;
c) introdurre biciclette;
d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
i) prelevare fotografie dalle tombe senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
l) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
m) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
n) chiedere l'elemosina od offerte;
o) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal gestore.
p) collocare ai piedi delle colombare e in spazi di camminamento vasi o fiore
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 100,00 euro.

Art. 16 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

Art. 17 - Sale del commiato.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 22, del 18 novembre 2003, le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, recante: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".

CAPO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 18 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 19 - Onerosità del servizio.

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
2. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal comune.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, il feretro destinato alla tumulazione può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 5 giorni. In quest'ultimo caso il custode o il gestore del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 21 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Per la realizzazione di tali manufatti dovrà essere inoltrata al competente Ufficio Tecnico Comunale, l'apposita domanda atta ad ottenere l'Autorizzazione Cimiteriale".
2. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.
3. Se la salma o i resti/ceneri non sono presenti nel tumulo è vietata l'iscrizione o l'apposizione della foto sulla lapide.
4. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali brevi espressioni rituali.
5. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri. Le citazioni non devono essere contrarie alla Legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
6. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette sono indicati in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
7. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 500,00 euro.

Art. 22 - Introduzione di cassette con resti mortali in loculi/tombe occupate da feretri.

1. E' consentita, a titolo oneroso, l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali/ceneri nelle tombe private e nei loculi, se ciò viene richiesto dal titolare della concessione o dagli eredi, per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
2. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

.

Art. 23 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata:
- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- dalle circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dalla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22;
- dal regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6;

Art. 24 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Art. 25 – Feretri per la cremazione.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, in caso di cremazione, può essere utilizzato l'uso di feretri in legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 26 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Come previsto dall'art. 7, comma 6, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno vent'anni.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessaria la richiesta dei familiari; in caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune.

Art. 27 – Crematori.

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi.
2. E' fatto divieto di utilizzare crematori mobili.
3. E' facoltà del Comune associarsi per la costruzione di crematori.

Art. 28 – Costruzione e gestione dei crematori.

1. Ai sensi dell'art. 19 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, il progetto di costruzione dei crematori è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA.
2. Per i crematori di nuova costruzione deve essere prevista una sala attigua per consentire commemorazioni civili o religiose.
3. La gestione e la manutenzione dei crematori, sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d'obbligo la separazione societaria, come stabilito dalla norma per la tutela della concorrenza e del mercato (L. 10 ottobre 1990, n. 287)

Art. 29 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
c) disperse;
d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 30 – Dispersione delle ceneri.

1. Esclusivamente in presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero o nel giardino delle rimembranze;
b) in natura: nel mare, nei laghi, nei fiumi o aria ma esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
c) in aree private fuori dai centri abitati. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è eseguita, entro trenta giorni dal ritiro dell'urna, dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 31 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, o sia manifestata volontà in tal senso dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo, viene redatto apposito verbale, utilizzando il modulo allegato alla delibera della giunta regionale 21 gennaio 2005, n. UM/20278, con il quale il congiunto dichiara:

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
- di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
- di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero;
- che le ceneri del defunto saranno custodite presso l'abitazione, luogo di residenza legale del richiedente, sita in …… in via/piazza …… n. …… sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

2. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotati in apposito registro.

Art. 32 – Caratteristiche dell'urna.

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve portare all'esterno, su materiale duraturo, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Deve essere in materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuso con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura presa e durata.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 20 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 34 - Norme comuni.

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:
 a) ordine dell'autorità giudiziaria;
 b) trasporto in altra sepoltura;
 c) cremazione.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore e di personale dell'A.S.L., qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 35 - Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni vengono regolate dal Sindaco.
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è comunicato ai familiari l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi . Nel caso di irreperibilità dei familiari l'avviso deve essere pubblicato all'albo pretorio per almeno 30 gg. prima dell'inizio delle operazioni di esumazione.
4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione viene comunque eseguita.
5. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni, salvo la necessità di un periodo di riposo del lotto prima di riutilizzarlo per nuove inumazioni.

Art. 36 - Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 37 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 38 - Rifiuti attivita'cimiteriali.

Tutti i rifiuti dell'attività' cimiteriale devono essere avviati al recupero o smaltiti in appositi impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e nel rispetto del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254

Art. 39 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune, a titolo oneroso.
2. Ai sensi dell'art. 71, comma 7, della Legge 28.02.2001 n.26 la gratuità del servizio di inumazione, ed esumazione ordinaria è prevista solo nel caso di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa e per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari
3. Per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie trovano applicazione le tariffe approvate con deliberazione della giunta comunale.

Art. 41 – Traslazioni

1. Tutte le estumulazione straordinarie che comportano unicamente lo spostamento del feretro all'interno dello stesso cimitero sono chiamate **traslazioni.** Per tali interventi non è necessaria la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL a meno che la causa della morte sia dovuta a malattia infettiva contagiosa.

CAPO VII

SEPOLTURE PRIVATE – TUMULAZIONI

Art. 42 – Sepolture private

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

a) aree per tombe singole
b) aree per tombe di famiglia e cappelle
c) loculi individuali
d) ossari individuali per la raccolta dei resti mortali/ceneri.

Art. 43 - Salme destinate alla tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) b) c) del precedente articolo, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del DPR 285/90.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

Art. 44 – Tasse di concessione

Le tasse di concessione riguardanti

- aree per tombe singole
- aree per tombe di famiglia e cappelle
- loculi individuali
- ossari individuali per la raccolta dei resti mortali/ceneri

sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 45 - Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglie, cappelle, loculi o ossari, sono, in solido, a carico dei privati

Art. 46 - Concessione tombe di famiglia

Le tombe di famiglia possono essere concesse **solo in presenza di salma**:

a) ad una persona o più persone per esse esclusivamente
b) ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie
c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel caso a) la concessione si intende fatta a favore del richiedente e per quelle persone da lui indicate nel contratto di concessione con esclusione di ogni altro.
Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualsiasi grado e collaterali sino al 4° grado;
- i fratelli e le sorelle
- i coniugi
- gli affini entro il 4° grado;

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persona od enti che mirano a farne oggetto di lucro e speculazione.

Art. 47 - Spese di manutenzione

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 48 - Tumulazioni temporanee

1. Può essere consentita la tumulazione temporanea di salme o resti/ceneri in loculi vacanti quando il richiedente sia già concessionario di area per la costruzione di tomba o di cappella.
2. La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al più presto e non oltre 1 anno dalla concessione dell'area per la costruzione della tomba o della cappella.
3. Il richiedente della tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tassa di concessione fissata per i loculi individuali, se la temporaneità supera 1 mese.

4. Al momento della tumulazione definitiva sarà definito il conguaglio tra la tassa di concessione al momento vigente e il deposito cauzionale versato.

Art. 49 - Area cimiteriale

1. Le costruzioni di tombe individuali, di famiglia, cappelle, sono eseguite anche direttamente dai privati, fermo restando le norme costruttive stabilite dal DPR 285/90.
2. Nel caso in cui entro tre mesi dalla concessione non iniziano di lavori di costruzione, il custode del cimitero deve provvedere a segnalare il fatto al responsabile del servizio cimiteriale, in quale con disposizione motivata , dispone l' annullamento del contratto di concessione cimiteriale e adotta gli atti necessari per la restituzione del corrispettivo della sola concessione (costo area).
3. Per la costruzione di cappelle di famiglia si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e le stesse potranno essere usate solo previa certificazione di agibilità rilasciata dal competente ufficio tecnico.

Art. 50 - Retrocessione loculi / tombe famiglia e quote di rimborso

1. E' ammessa la retrocessione di loculi nuovi o già usati e aree per tombe da parte dei privati concessionari :
- in seguito a trasferimento di salma in cimitero di altro comune.
- in caso di rinuncia, da parte del concessionario, all'utilizzo di loculi o terra mai utilizzati.

La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, determina le relative quote di rimborso.
2. Il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, con libertà di cessione o di concessione a chiunque.

Art. 51 - Concessioni

1. La concessione del terreno per la costruzione di **tombe individuali o a due posti** ha la durata ***massima*** **di anni 30,** e viene assegnata **solo in presenza di una salma**.
Nelle tombe a 2 posti, nel caso che l'ultima salma venga tumulata entro i termini della concessione, questa verrà a scadere dopo 30 anni da quest'ultima tumulazione; qualora, nei 30 anni dalla concessione, l'ultima persona indicata nel contratto di concessione non venisse tumulata in quanto in vita, la concessione potrà essere rinnovata pagando il 50% della tariffa di concessione all'atto del rinnovo.

2. La concessione delle **tombe di famiglia superiore a due post**i, viene assegnata **solo in presenza di una salma**. La concessione ha la **durata di anni 60** e può essere rinnovata alla scadenza della concessione.
Scaduto tale periodo gli interessati potranno chiederne la conferma, purchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba di famiglia.
La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli interessati; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba cadranno nella libera disponibilità della Giunta Comunale.
All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione della Giunta Municipale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. La concessione delle **cappelle di famiglia** ha la **durata di anni 99,** salvo rinnovo e viene assegnata **solo in presenza di salma**. Anche per tale concessione si applicano le stesse condizioni delle tombe di famiglia superiore a due posti di cui al punto 2.

4. La concessione dei **loculi individuali** ha una **durata di anni 30** dalla data della stipula del contratto e viene assegnato **solo in presenza di salma** ed è circoscritta alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
I resti mortali potranno essere collocati, su richiesta dei familiari, anche in ossari individuali acquistati dagli stessi.

5. A decorrere dal 1 aprile 2001, al momento dell'assegnazione di un colombaro in presenza di salma di persona già residente nel Comune, è possibile assegnare in concessione un colombaro, prima del decesso, al coniuge o al convivente coniugale, solo se ha compiuto il 65° anno di età.
E' possibile applicare il medesimo criterio di concessione anche nel caso in cui la concessione originaria sia avvenuta negli anni precedenti a condizione che il coniuge o convivente coniugale abbia compiuto il 70° anno di età.

Nel caso in cui il decesso avvenga nei termini della concessione questa verrà a scadere dopo 30 anni dalla tumulazione; qualora dopo dieci anni dalla concessione, non venisse tumulata la salma della persona concessionaria in quanto in vita, la concessione dovrà essere rivalutata nella misura dell'interesse legale vigente all'epoca, da versare alla tesoreria del Comune.
Non concorrono al beneficio di cui al punto 5.) i soggetti indicati nell'art. 10,punto 2.) lettere f) g) h) del presente Regolamento.

6. La concessione per **ossari individuali** ha la **durata di anni 30** dalla data della stipula del contratto e viene assegnato solo in presenza di resti/ceneri.
Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'ossario. E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Art. 52 - Forma della concessione

La concessione delle tombe individuali, di famiglia, cappelle, loculi e ossari deve risultare da regolare atto scritto nella forma di legge a spese del concessionario .

Art. 53 - Criteri di scelta delle concessioni

Loculi/ossari in colombara
Il concessionario ha libera scelta di fila e posizione del loculo in colombara, a condizione che non sia già prenotato.
Non è possibile accedere al corpo di una nuova colombara sino a che non si è provveduto ad ultimare la concessione in uso di tutti i loculi/ossari del corpo della colombara che si sta utilizzando.
Non sono possibili concessioni di loculi/ossari, per traslazione, da file alte a file basse del corpo della colombara e degli ossari

Tombe di famiglia
Il concessionario deve scegliere la tomba individuale o di famiglia, in progressione a quelle già in uso.

Cappelle
Il concessionario deve scegliere l'area per cappelle in progressione a quella già in uso.

CAPO VIII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 54 - Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati e ad associazioni non aventi scopo di lucro .
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.
5. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 200,00 euro.

Art. 55 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo è prodotta al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 56 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 200,00 Euro.

Art. 57 - Sospensione dei lavori.

1. Nel periodo dal 26 ottobre al 15 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 100,00 Euro.

Art. 58 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza ed il controllo tecnico-amministrativo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO IX

SEPOLTURE

Art. 59 - Cappelle private.

1. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvate dal comune, in conformità delle previsioni urbanistiche, sentite l'A.S.L. e i competenti Organi preposti.
2. Il permesso di costruzione deve essere presentato all'Ufficio Tecnico Comunale entro un anno dalla data di stipula del contratto di concessione cimiteriale e devono iniziare i lavori di costruzione entro un anno dal rilascio del permesso; in caso di inadempienza il contratto decade e vengono applicate le quote di retrocessione di cui dall'art.50.
3. Tra le cappelle deve essere garantita una distanza minima di mt. 1 e tali costruzioni dovranno mantenere l'allineamento con le costruzioni già esistenti eseguite negli ultimi 10 anni.
4. La capienza massima non può superare i quindici feretri più eventualmente ossario e cinerario.
5. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

Art. 60 - Tumulazione fuori dal cimitero.

1. Quando ricorrono giustificati motivi di speciali onoranze possono essere autorizzate sepolture fuori dal cimitero, previo parere dell'A.S.L. e dell'ARPA.
2. La tumulazione avviene nel rispetto dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

CAPO X

ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 61 - Aree di sepoltura per animali d'affezione.

1. La eventuale realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione è disciplinata dall'art. 30 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6.

Art. 62 - Sepoltura degli animali d'affezione.

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione sono disciplinate dall'art. 30, comma 1, del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6.
2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) e nel rispetto della disciplina di cui al Decreto n. 22864 del 23.12.2003 - Direzione Generale Sanità n. 2088 della regione Lombardia recante: "Indirizzi per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

CAPO XI

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 63 – Illuminazione elettrica votiva.

1. Sulle fosse a inumazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione votiva elettrica.
2. Sulle piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i muri di rivestimento.
3. Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.

Art. 64 – Richiesta del servizio

1. Il Servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e del canone, deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici Comunali che, in caso di gestione in appalto inoltrano la richiesta alla ditta appaltatrice.

Art. 65 – Durata dell'abbonamento

1. La durata del canone è di anni 1, prorogabile, per tacita consenso, di anno in anno, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza.
2. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo del canone annuo, implica la richiesta di un nuovo allacciamento.

Art. 66 – Tariffe

1. Le tariffe per l'allacciamento e il canone di luce votiva sono determinate con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 67 – Modalità di versamento

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale se il servizio illuminazione elettrica votiva è gestito in economia. Se appaltato il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.
2. Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti.
Anche il versamento del canone dovrà essere fatto in un'unica soluzione.
3. Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.
4. Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Comunale preposto o alla ditta appaltatrice del servizio.

Art. 68– Inadempienze

1. Trascorso il termine utile indicato sull'avviso di pagamento, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune o la ditta appaltatrice può, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna protesta di risarcimento danni. Si provvederà contestualmente al recupero coattivo dei canoni mensili insoluti.
2. Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dell'abbonato o per morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 69– Esecuzione dell'impianto

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.
2. Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche, solo per la prima volta, la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

Art. 70 Modifiche agli impianti

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso.

Art. 71 Doveri dell'utente

1. E' fatto divieto all'utente di modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione immediata di quanto illecitamente eseguito oltre al risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o della ditta appaltatrice dovesse essere promossa.
3. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 72 Cause di forza maggiore

1. Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, pere riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.
2. In questi casi l'abbonato non ha diritto di sospendere il pagamento del canone o chiedere rimborsi di sorta.

Art. 73 Reclami e segnalazioni

1. Ogni segnalazione o reclamo deve essere comunicato all'Ufficio Comunale o alla ditta appaltatrice per iscritto.
2. L'abbonato fatto il reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti.
3. L'utente può chiedere l'interruzione della fornitura nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CAPO XII

NORME FINALI

Art. 74 Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 75 Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

-il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

-al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

-il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

- legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 recante “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.
- regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 recante “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”
- deliberazione n. VII/20278 del 21.01.2005 della Regione Lombardia recante “Attuazione regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13/14/30/36/37/39/40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4.

Art. 76 Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 77 Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Sarà data inoltre divulgazione mediante avviso, nelle forme di rito, alla cittadinanza e inserito il testo del regolamento nel sito internet del Comune.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

Art. 78 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Il custode del cimitero è tenuto a vigilare circa il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Chiunque dovesse rilevare all’interno del cimitero infrazioni al presente regolamento, è tenuto a darne informazione al custode.

2. Il versamento delle somme per l’infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale o mediante bollettino di c/c postale, con la specifica della causale.

3. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
4. All’applicazione della sanzione provvederà il responsabile del servizio cimiteriale, tenuto conto della gravità dell’infrazione, così come stabilito dal presente regolamento.

Art. 79 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data

Il segretario comunale

Timbro